



AO Brotzu

Deliberazione n. 2454

Adottata dal Commissario Straordinario in data 05.12.2019

OGGETTO Presa d'atto della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e l'Università degli Studi di Sassari per l'utilizzo di Strutture Extrauniversitarie per fini didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

PDEL/

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 05.12.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell' Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

PREMESSO che in data 29.05.2019, con deliberazione n. 1327, questa Azienda Ospedaliera ha approvato lo schema della convenzione con l'Università degli Studi di Sassari per l'utilizzo di Strutture Extrauniversitarie per fini didattici delle Scuole di Specializzazione.

VISTA la convenzione che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (All. n. 1);

RITENUTO pertanto di dover prendere atto della convenzione con l'Università degli Studi di Sassari per l'utilizzo di Strutture Extrauniversitarie per fini didattici delle Scuole di Specializzazione.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

%

segue deliberazione n. 2454 del 05.12.2019

DELIBERA

- Di prendere atto della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e l'Università degli Studi di Sassari per l'utilizzo di Strutture Extrauniversitarie per fini didattici delle Scuole di Specializzazione, firmata da entrambi i rappresentanti legali ed allegata al presente atto (All. n.1) per farne parte integrante e sostanziale,
- Di trasmettere la presente deliberazione al Direttore della SC Farmacia e al Direttore della SSD Farmacia Clinica e Oncologica

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

Rep. n. _____ Prot. _____ del _____ Anno: _____ Titolo: _____ Classe: _____ Fascicolo: _____

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE
PER FINI DIDATTICI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN FARMACIA OSPEDALIERA**

TRA

L'Università degli Studi di Sassari (P.I. 00196350904), in seguito denominata più brevemente "Università", in persona del Prof. Massimo Carpinelli, Rettore e legale rappresentante della medesima, domiciliato per la carica in Sassari, P.zza Università, 21

E

L'Azienda Ospedaliera Brotzu con sede legale in Cagliari (P.I./ C.F. 02299270922), in persona del Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas, legale rappresentante della medesima, domiciliato per la carica in Cagliari, Piazzale Ricchi 1

PREMESSO

che l'articolo 27 del D.P.R. n° 382 dell'11.07.1980 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

che gli articoli 1 e 2 (1° comma) del D.P.R. n° 162 del 10.03.1982 stabiliscono che le scuole dirette ai fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali Scuole è determinato dal D.I. 4.02.2015, n. 68, disciplinante il Riassetto della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria, in relazione alla disponibilità, acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;

che la Scuole di Specializzazione possono far ricorso all'art. 25 del su richiamato D.P.R. 382/80 per l'attivazione di corsi integrativi a quelli ufficiali;

che l'Università di Sassari potrà avere la necessità di coprire insegnamenti per la durata della Scuola di Specializzazione con prevalente carattere tecnico pratico con personale qualificato della struttura Ospedaliera;

che l'Università di Sassari ha la necessità di garantire il tirocinio professionale agli studenti delle Scuole di Specializzazione, ad accesso riservato ai laureati non medici;

Visto il Decreto interministeriale 4.02.2015 n. 68, avente ad oggetto il Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria ed in particolare gli artt. 1 e 3;

Visto l'art. 20, comma 2, lettera h, dello Statuto dell'Autonomia, che prevede che è competenza del Rettore stipulare le convenzioni e i contratti non attribuiti alle competenze di altri soggetti indicati dallo Statuto stesso;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, oggetto della presente Convenzione, nonché dal Dipartimento a cui afferisce la stessa;

Acquisito il nulla osta dell'Ente ospitante;

Viste le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Sassari, rispettivamente nelle date del 26 e 29 luglio 2019, con le quali viene approvato lo schema della presente Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera Brotzu, mette a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, le proprie attrezzature, i servizi logistici ed il personale.

ART. 2

L'Università si avvale delle strutture di cui al precedente art.1 per l'espletamento di attività didattiche integrative di quelle universitarie svolte nell'ambito della Scuola di Specializzazione e per il tirocinio professionale degli specializzandi.

Le modalità di accesso degli studenti alle strutture di cui all'art.1 per le attività di cui al presente articolo saranno stabilite dal Direttore della Scuola interessata, d'intesa con l'Università convenzionata.

ART. 3

L'Università si impegna a prevedere una riserva di posti nel limite del 30% del totale dei posti a concorso per il personale di ruolo dipendente di Enti pubblici, convenzionati con l'Università, che operi nel settore cui afferisce la Scuola, il quale potrà, se idoneo, essere ammesso alla Scuola di Specializzazione, così come previsto dall'art. 2 del D.P.R. 162/82.

ART. 4

L'Università, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Decreto interministeriale 4.02.2015 n. 68 potrà emanare i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie; la selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica. I Dirigenti di cui al presente articolo assumono il titolo di "Professore a contratto" ai sensi della normativa vigente e, in quanto tali, sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.

ART. 5

La presente Convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

ART. 6

Le parti si danno reciprocamente atto che gli studenti iscritti alla Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera sono coperti con assicurazione a carico dell'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio pratico-applicativo, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

ART. 7

La struttura ospitante si impegna affinché agli studenti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro dell'Azienda e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base al D.Lgs 81/2008.

ART. 8

Gli uffici preposti si impegnano a trasmettere l'elenco degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera affinché quest'ultima abbia documentazione necessaria da trasmettere all'Ente convenzionato, il quale potrà darne comunicazione al R.S.P.P. per gli adempimenti di competenza.

ART. 9

L'attività oggetto della presente proposta non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale agendo, i dipendenti di entrambi gli enti e gli studenti, ciascuno esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

ART. 10

La presente convenzione, che non comporta l'obbligo di alcun onere finanziario per le parti, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e avrà validità fino a che una delle parti non ne dia formale disdetta all'altra con lettera raccomandata A/R con preavviso di tre mesi.

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

ART. 11

Il presente atto, composto da quattro pagine, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Per l'Università degli Studi di Sassari

Il Rettore
(*Prof. Massimo Carpinelli*)

Per l'Azienda Ospedaliera Brotzu

Il Commissario Straordinario
(*Dott. Paolo Cannas*)